

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 44

(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)(5)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un funzionario suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

(1)(3)(4)(6)(7)(8)

1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(2)

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

- 2** Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3** Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
- 4** Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
- 5** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
- 6** Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
- 7** Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
- 8** Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 103, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025